



STUDIO CAVALIERE NEWS

La presente circolare è elaborata in forma sintetica, al solo scopo di fornire una informazione immediata. Resta inteso che, per approfondirne il contenuto, è auspicabile un contatto diretto e personale con lo scrivente Studio.

GARE DI APPALTO: I COSTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL'OFFERTA ECONOMICA

Premesso che sono esclusi dalla partecipazione alle **procedure di affidamento delle concessioni** e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro [art. 38 comma 1 lettera E)], si è posto un problema per il presente e cioè se gli oneri della sicurezza interni o aziendali – comunque da garantire – debbano essere quantificati e indicati da ciascun concorrente in rapporto alla offerta economica già al momento della presentazione della domanda o possano essere specificati in un momento successivo.

Il Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi di diritto con la sentenza dell'Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n. 3.

A riprova dell'interesse pubblico della tematica, il criterio interpretativo adottato dal Consiglio di Stato è quello che assicuri nel modo più pieno i diritti fondamentali dei lavoratori garantiti dagli artt. 35 ss. della Costituzione.

In questa prospettiva **i costi di sicurezza del lavoro per interferenze e i costi di sicurezza interni** (in relazione alla organizzazione interna e al tipo di offerta formulata) devono essere indicati da subito, e cioè già in sede di offerta economica, così da consentirne la valutazione da parte della stazione appaltante.

Questa indicazione deve avvenire “anche se non prevista nel bando di gara”, nel senso che **l'art. 87 comma 4 bis** del D. Lgs. n. 163/2006 viene ad integrare *ex lege* il bando eventualmente carente sul punto.

La omessa (tempestiva) indicazione viene **sanzionata con l'esclusione della offerta dalla procedura** per inosservanza di un precetto imperativo, senza che sia consentita una integrazione successiva dell'offerta carente di un suo elemento essenziale.